CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **253/2021** (ECLI:IT:COST:2021:253)
Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE**
Presidente: **CORAGGIO** - Redattore: **BUSCEMA**
Camera di Consiglio del **01/12/2021**; Decisione del **02/12/2021**
Deposito del **23/12/2021**; Pubblicazione in G. U. **29/12/2021**
Norme impugnate: Artt. 2, c. 2° e 3°, 3, c. 1°, dell'Allegato C) e degli Allegati di spesa, della legge Provincia autonoma di Bolzano 22/12/2020, n. 17.
Massime: **44410**
Atti decisi: **ric. 13/2021**

ORDINANZA N. 253

ANNO 2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 2 e 3, 3, comma 1, dell’Allegato C e degli Allegati di spesa, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 dicembre 2020, n. 17 (Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2021-2023), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso, notificato il 22 febbraio 2021,

depositato in cancelleria il 4 marzo 2021, iscritto al n. 13 del registro ricorsi 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 2021.

Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;

udito nella camera di consiglio del 1° dicembre 2021 il Giudice relatore Angelo Buscema;

deliberato nella camera di consiglio del 2 dicembre 2021.

Ritenuto che, con ricorso depositato il 4 marzo 2021, iscritto al n. 13 del registro ricorsi 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli artt. 2, commi 2 e 3, e 3, comma 1, l'Allegato C e i conseguenti Allegati di spesa, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 dicembre 2020, n. 17 (Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2021-2023);

che, nel suo testo originario, l'art. 2, commi 2 e 3, stabiliva quanto segue: «2. Lo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2022, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 5.996.953.279,55 euro. 3. Lo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2023, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 5.859.003.036,77 euro»;

che l'art. 3, comma 1, nel suo testo originario, stabiliva: «1. In applicazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, sono approvati i seguenti allegati al bilancio: […] c) prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi, titoli e centri di responsabilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegato C) […]»;

che l'applicazione delle norme impugnate, che dispongono, per ciascuno degli anni 2022 e 2023 del bilancio provinciale, lo stanziamento di somme per il concorso alla finanza pubblica inferiori a quelle di spettanza della Provincia autonoma di Bolzano, determinerebbe la mancanza di copertura finanziaria del bilancio 2021-2023 della medesima Provincia in violazione del principio dell'obbligo di copertura delle spese di cui all'art. 81 della Costituzione e dell'art. 79, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) che definisce l'ammontare del contributo alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

che la previsione di uno stanziamento ridotto prescinderebbe dalle modalità di rideterminazione di detto contributo in violazione degli artt. 79, comma 4-ter, e 83 del d.P.R. n. 670 del 1972;

che la Provincia autonoma di Bolzano si è costituita nel giudizio di legittimità costituzionale con atto depositato il 31 marzo 2021, affermando che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in quanto con l'art. 2 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 marzo 2021, n. 3 (Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2021-2023 e altre disposizioni) sarebbero state apportate variazioni alle disposizioni impugnate, all'Allegato C e ai conseguenti Allegati di spesa della legge prov. Bolzano n. 17 del 2020 anche per gli esercizi finanziari 2022 e 2023, in modo da assicurare l'integrale copertura della spesa secondo quanto disposto dall'art. 79 dello statuto speciale.

Considerato che le disposizioni impugnate sono state successivamente modificate dall'art. 2 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 marzo 2021, n. 3 (Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2021-2023 e altre disposizioni);

che, a seguito di tali modifiche, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso con atto depositato il 20 luglio 2021, sulla base della delibera adottata dal Consiglio dei ministri il 30 giugno 2021;

che la Provincia autonoma di Bolzano ha accettato la rinuncia con atto depositato il 26 agosto 2021, sulla base della delibera della Giunta provinciale del 10 agosto 2021, n. 670;

che, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, vigente ratione temporis, la rinuncia del ricorrente all'impugnazione in via principale, accettata dal resistente costituito, determina l'estinzione del processo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Angelo BUSCEMA, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.